



Proposta n. 522 / 2016

**PUNTO 50 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 22/06/2016**

ESTRATTO DEL VERBALE

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 946 / DGR del 22/06/2016**

*OGGETTO:*

Approvazione Direttiva per la presentazione di progetti formativi per Operatore di assistenza termale. (L.R. 21/2002).



### *COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE*

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Gianluca Forcolin	Presente
Assessori	Luca Coletto	Presente
	Giuseppe Pan	Presente
	Roberto Marcato	Presente
	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Manuela Lanzarin	Presente
	Elena Donazzan	Assente
	Federico Caner	Presente
	Elisa De Berti	Presente
	Cristiano Corazzari	Presente
	Segretario verbalizzante	Mario Caramel

### *RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI*

A relazione dell'Assessore CANER per Assessore DONAZZAN

### *STRUTTURA PROPONENTE*

DIPARTIMENTO FORMAZIONE, ISTRUZIONE E LAVORO

### *APPROVAZIONE:*

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





OGGETTO: Approvazione Direttiva per la presentazione di progetti formativi per Operatore di assistenza termale. (L.R. 21/2002).

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Approvazione Direttiva per la presentazione di progetti formativi per Operatore di assistenza termale.

---

Il relatore riferisce quanto segue.

A seguito della Legge 323/2000 di riordino del settore termale il Consiglio regionale in data 16 agosto 2002 ha approvato la Legge n. 21 concernente la figura professionale dell'Operatore di Assistenza Termale, unitamente al profilo professionale alle competenze, alle attività che la caratterizzano, alla formazione, all'organizzazione didattica.

Successivamente, come previsto dall'art. 12 della L.R. 21/2002, acquisito il previsto parere consigliere, con provvedimento n. 2330/2005 la Giunta regionale ha provveduto a modificare le tabelle A, B e C della citata legge per meglio definire le competenze, il ruolo, le attività e l'organizzazione didattica dei percorsi di formazione.

Nella tabella C della citata DGR 2330/2005 oltre al programma formativo del corso a qualifica per Operatore di Assistenza Termale di 1000 ore sono previsti due moduli di formazione superiore integrativi di massaggio di 300 ore ciascuno: massaggio generale e massaggio ad indirizzo sportivo.

In adesione al presente Avviso potranno essere presentate due tipologie di progetti, uno per i percorsi a qualifica e uno per i percorsi integrativi professionalizzanti. Il presente provvedimento inoltre apporta una sostanziale novità: i percorsi approvati saranno la base per tutte le edizioni successive che potranno essere avviate con una semplice richiesta di duplicazione dell'intervento di interesse senza la necessità di presentazione di un ulteriore progetto.

Va infine precisato che i percorsi formativi che saranno presentati in adesione all'Avviso, **Allegato A** al presente provvedimento, del quale si propone l'approvazione, rientrano nell'ambito delle attività a riconoscimento ai sensi dell'art. 19 L.R. 10/90, quindi senza oneri a carico del bilancio regionale che comunque saranno soggetti al controllo tecnico e didattico dell'Amministrazione Regionale e coerenti con gli indirizzi programmatici regionali.

L'approvazione degli esiti istruttori sarà formalizzata con provvedimento del Direttore della Sezione Formazione.

In allegato al presente provvedimento, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale, vengono proposti all'approvazione della Giunta Regionale l'Avviso pubblico (**Allegato A**) e la Direttiva per la presentazione dei progetti formativi (**Allegato B**), alla luce della normativa regionale, nazionale e comunitaria attualmente vigente.

Con provvedimento n. 251 del 08/03/2016 "Approvazione documento Testo Unico Beneficiari relativo agli adempimenti per la gestione di progetti formativi delle attività formative riconosciute ai sensi dell'art. 19 della L. 10/1990." la Giunta regionale ha disciplinato la gestione delle attività formative a riconoscimento; tra le quali risultano quelle previste dal presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che



successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

- Vista la L. 845/1978 “Legge quadro in materia di formazione professionale”;
- Vista la L.R. n. 10/1990 “Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro” e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la L.R. n. 19/2002, “Istituzione dell’elenco regionale degli Organismi di formazione accreditati”;
- Vista la DGR 359/2004, “Accreditamento degli Organismi di Formazione – Approvazione bando per la presentazione delle richieste di iscrizione nell’elenco regionale”, e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la L.R. n. 23/2010, “Modifiche della L.R. n. 19/2002 “Istituzione dell’elenco regionale degli Organismi di formazione”;
- Vista la DGR 3289/2010 “L.R. n. 19/2002 "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati". Approvazione delle Linee Guida e contestuale revoca delle DD.G.R. n. 971 del 19 aprile 2002; n. 1339 del 9 maggio 2003; n. 113 del 21 gennaio 2005; n. 3044 del 2 ottobre 2007 (limitatamente alla modifica apportata alla D.G.R. n. 971/2002); n. 1265 del 26 maggio 2008; n. 1768 del 6 luglio 2010”;
- Vista la DGR 2120 del 30/12/2015 “Aggiornamento delle disposizioni in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.”;
- Vista la L. 323/2000 “Riordino del settore termale”;
- Vista la L.R. 21/2002 “La figura professionale dell’operatore di assistenza termale”;
- Vista la DGR 2330 del 09/08/2005 “L.R. n. 21/2002 - La figura professionale dell’Operatore di Assistenza Termale. Approvazione tabelle A, B e C ai sensi dell’art. 12 L.R. 21/2002 e approvazione bando per la realizzazione dei percorsi formativi per il rilascio della qualifica di Operatore di Assistenza Termale. Anni formativi 2005 e 2006.”;
- Vista la DGR n. 251 del 08/03/2016 “Approvazione documento Testo Unico Beneficiari relativo agli adempimenti per la gestione di progetti formativi delle attività formative riconosciute ai sensi dell’art. 19 della L. 10/1990.”;
- Vista l’art. 2 comma 2 della L.R. 54/2012 e s.m.i.;

#### DELIBERA

1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quanto riportato in premessa;
2. di approvare l’Avviso Pubblico per la presentazione dei progetti formativi per Operatore di Assistenza Termale, **Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di approvare la Direttiva per la presentazione dei percorsi formativi per Operatore di Assistenza Termale, **Allegato B**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di stabilire che la gestione degli interventi formativi del presente bando è disciplinata dal “Testo unico beneficiari” approvato con DGR n. 251 del 08/03/2016;
5. di stabilire che le domande di ammissione al riconoscimento dovranno essere spedite con le modalità e nei termini indicati dalla citata Direttiva - **Allegato B** - alla Giunta Regionale del Veneto – Sezione Formazione, per via telematica inviando una mail all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Regione del Veneto, [formazione@pec.regione.veneto.it](mailto:formazione@pec.regione.veneto.it) pena l’esclusione. I termini indicati valgono anche per la produzione delle stampe definitive dei progetti attraverso l’apposita funzione del sistema di acquisizione dati “on line”. La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserve delle specifiche disposizioni riguardanti la materia;
6. di incaricare la Sezione Formazione dell’adozione di ogni ulteriore e conseguente atto relativo alle attività oggetto del presente provvedimento, anche determinato dal sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;



8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare la deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione nonché sul sito Internet della Regione Veneto.

IL VERBALIZZANTE  
Segretario della Giunta Regionale  
Avv. Mario Caramel

